

## **Tribunale di Terni sentenza del 19-10-2009**

### **Deposito irregolare**

Il presente procedimento nasce a seguito dell'annullamento della sentenza emessa da questo Tribunale, in data 27.2.2008, nei confronti di L. M. e S. P. per i reati loro rispettivamente ascritti.

In particolare, il giudice di primo grado condannava L. M., quale Direttore Generale del {SII} addetto alla gestione degli impianti di depurazione del Comune di xxxx, alla pena di giorni trenta di arresto ed euro 18.000,00 di ammenda mentre S. P., quale legale rappresentante dell'ASM, alla pena di euro 4.000,00 di ammenda, oltre al pagamento, in solido, delle spese processuali.

Pena sospesa per L. M.

Il Giudice motivava la condanna asserendo, sinteticamente, che i militari del NOE, effettuato un sopralluogo presso il torrente N., nel novembre 2004, rilevavano la presenza di acque anomale provenienti dal depuratore di ?, accertato essere non funzionante.

La gestione dell'impianto dall'ASM era passato alla SII dall'inizio dell'anno 2003 e il Giudice rilevava come, tra le due strutture, vi fosse stato uno scambio fitto di corrispondenza in ordine al mancato funzionamento del depuratore, più volte segnalato dai tecnici.

La ASM era addetta alla ordinaria manutenzione come da contratto con il {SII} tanto che le segnalazioni provenienti dagli operai dell'ASM venivano inviate all'ASM medesima che provvedeva poi a comunicarle alla SII la quale, tuttavia, rimaneva inerte, ad eccezione di taluni interventi manutentivi sul depuratore avvenuti nell'ottobre - novembre 2004.

Orbene, da quanto detto, il giudice riteneva che l'istruttoria dibattimentale avesse provato la responsabilità di entrambi gli imputati e li condannava alle pene ritenute di giustizia.

La Corte di Cassazione, adita su ricorso degli imputati, annullava la sentenza e restituiva gli atti al Tribunale per un nuovo giudizio asserendo che "la motivazione dell'impugnato provvedimento non si estende ad un esame delle concrete competenze rispettivamente attribuite ai due imputati in base alle loro cariche sociali" ed in particolare "la tematica del caso implicava una analisi che è stata in toto trascurata, diretta a verificare quali fossero le attività direttamente svolte dalla {SII} e quelle affidate alla ASM e alla società {Umbriadue} che avevano la gestione ordinaria e straordinaria dell'impianto...".

Ebbene, rinnovata la citazione a giudizio ex art. 143 disp. att. c.p.p. datata 15 novembre 2008, veniva celebrata la prima udienza, in data 29.4.2009, in contumacia degli Imputati; in detta udienza le parti chiedevano la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, limitatamente all'audizione dei testi indicati nelle proprie liste.

Pertanto, disposto il rinvio all'udienza odierna, preliminarmente, il P.M. chiedeva che venisse pronunciata una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati nei confronti di entrambi gli imputati.

Le difese si associavano insistendo, tuttavia, affinché il Giudice pronunciasse un proscioglimento nel merito nei confronti dei predetti per asserita estraneità sia del L. che del S. per i fatti loro ascritti.

Il Giudice, ritenendo che fosse ormai maturato il termine massimo di prescrizione, conformemente alle concordi richieste di P.M. e difesa, pronunciava sentenza di non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati in ordine ai reati loro ascritti per essersi gli stessi estinti per intervenuta prescrizione maturata il 2 maggio 2009, trattandosi di fatti contravvenzionali consumati in data antecedente alla novella introdotta con la legge 5.12.2005 n. 251 con conseguente applicabilità della disciplina previgente che, sul punto, prescriveva un termine massimo di quattro anni e mezzo.

D'altra parte non possono essere accolte le richieste difensive circa un proscioglimento degli imputati nel merito atteso che l'art. 129 I comma c.p.p. impone al Giudice l'obbligo di procedere alla immediata declaratoria della causa di non punibilità (nel caso di specie la prescrizione) salvo che dagli atti risulti evidente una causa di proscioglimento nel merito con conseguente privilegio di tale formula assolutoria.

Nel caso specifico, tale "evidenza" della infondatezza delle imputazioni ascritte al L. e al S. non ricorre; infatti è pacifico che il depuratore di Acquasparta fosse guasto e che la manutenzione ordinaria dell'impianto spettasse all'A. (di cui S. era legale rappresentante) e la manutenzione straordinaria alla società S. di cui il L. era direttore generale.

Orbene appare evidente la responsabilità del L. atteso che è noto come la riparazione del depuratore costituisca un'attività di straordinaria manutenzione spettante, pertanto, alla società S. rappresentata dal predetto imputato il quale, solo in data 27.10.2004 (nonostante le segnalazioni provenissero già dall'aprile del 2004), ha provveduto a comunicare alla società U. srl di attivare con procedura di urgenza tutti i lavori necessari per ripristinare la funzionalità dell'impianto.

Quanto al S., legale rappresentante dell'A., egli risponde di altra imputazione rispetto al coimputato; ovvero sia quella di avere realizzato un deposito incontrollato di rifiuti costituiti da circa 5 mc di fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali; ebbene è

pacifico che, dal 1.1.2003, l'A. avesse la manutenzione ordinaria del depuratore e che, da tale data, non risulti istituito alcun registro di carico e scarico dei rifiuti relativamente ai fanghi prodotti a seguito dell'inattività del depuratore segnalato guasto già a partire dal 10.11.2003.

Conseguentemente, premesso che lo smaltimento dei rifiuti rientra in una attività di ordinaria manutenzione, appare provata la responsabilità del S. legale rappresentante dell'A. che avrebbe dovuto provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti attività, al contrario, omessa.

Posto ciò, non sussistendo elementi da cui il giudice possa trarre il proprio convincimento per una pronuncia assolutoria nei confronti degli imputati, appare doveroso pervenire ad un proscioglimento del L. e del S. per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione

P.Q.M.

Visto l'art. 129 c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di L. M. e S. P. per i fatti loro rispettivamente ascritti per essersi gli stessi estinti per intervenuta prescrizione dei reati.

Terni, li 7.10.2009

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2009.